



COMUNE DI POSTA

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14	OGGETTO: Gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni dell'Area Interna Lazio 2 – Monti Reatini.
Data 05.05.2018	

L'anno Duemiladiciotto il giorno CINQUE del mese di MAGGIO ore 09,42 e segg. nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
1.	SERENELLA CLARICE	X	
2.	FRANCESCO MARCONI		X
3.	LUIGI RODRIQUEZ	X	
4.	MARCELLO ETRUSCO	X	
5.	GIORDANO FOFFO	X	
6.	PAOLA ANGELINI		X
7.	ANGELANTONIO PICA		X
8.	MAURIZIO DE SANTIS	X	
9.	LUIGI CESARETTI	X	
10.	ROSELLA DI CINO	X	
11.	FRANCESCO CALABRESE		X
	TOTALE	7	4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Il Presidente Serenella Clarice, in qualità di Sindaco dopo aver constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Sindaco illustra il quarto punto all'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Comunale Luigi Rodriguez: "Quale è il ruolo del Comune di Posta nelle aree interne? Il servizio è importante ma alcuni aspetti non sono chiari, ad esempio l'impegno economico del Comune l'art. 3 della convenzione prevede 18 mesi di sperimentazione durante i quali andrebbe tenuta sotto controllo la funzionalità del servizio.

Pur essendo favorevole al servizio segnalo che la prossima Amministrazione dovrà tenere sotto controllo questa scadenza e verificare nei termini previsti la convenienza per il Comune di Posta.

Procedutosi a votazione si ottiene il seguente risultato:

- PRESENTI	N. 07
- VOTI FAVOREVOLI	N. 07
- VOTI ASTENUTI	N. 0

Procedutosi a votazione sull'immediata eseguibilità si ottiene il seguente risultato:

- PRESENTI	N. 07
- VOTI FAVOREVOLI	N. 07
- VOTI ASTENUTI	N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'allegata proposta di deliberazione.
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni dell'Area Interna Lazio 2 – Monti Reatini.

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE DI SOLA REGOLARITÀ TECNICA.

Posta, lì 28.04.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Raffaella Silvestrini

PARERE FAVOREVOLE DI SOLA REGOLARITÀ CONTABILE.

Posta, lì

30.04.2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Alfredo CONFALONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con riferimento alla Politica di Coesione 2014-2020 dell'UE, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la Coesione, ha definito una strategia appositamente pensata per le Aree Interne confluita nel documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato *"Strategia Nazionale per le Aree Interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance"* trasmesso alla Commissione Europea il 9.12.2013;
- con Decisione di Esecuzione C (2014) 8021 del 29.10.2014 la Commissione Europea (CE) ha approvato gli elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- i 31 Comuni dell'Area Interna dei Monti Reatini, con proprie Deliberazioni di Giunta Comunale approvate tra il 2014 e il 2016, hanno aderito allo specifico Protocollo d'Intesa per la candidatura dell'Area alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e per l'elaborazione del Piano Strategico Territoriale di Sviluppo Socioeconomico, individuando il Comune di Petrella Salto quale capofila dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini;
- con DGR n.477 del 17.07.2014 la Giunta Regionale del Lazio ha individuato l'Area Interna dei Monti Reatini quale Area eleggibile alla 1° fase di attuazione della SNAI;
- con DGR n.466 del 9.9.2015 *"Attuazione della Strategia nazionale Aree Interne - Strategia per il Lazio. Individuazione dell'area prototipo"* l'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini è stata individuata quale seconda area sperimentale regionale;
- con nota DPCOE 3944-P del 25.10.2017 il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio di Ministri ha approvato il *"Preliminare di Strategia dell'Area Lazio 2 Monti Reatini"*;
- la SNAI prevede come prerequisito per l'accesso alle risorse messe a disposizione quello della gestione in forma associata tra i Comuni dell'Area di almeno 2 delle funzioni/servizi fondamentali di cui all'Art.19 del D.L. n.95/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- la promozione di ulteriori forme di cooperazione intercomunale risulta fondamentale per l'implementazione dell'architettura generale della Strategia d'Area dei Monti Reatini e per la generazione e la diffusione degli impatti attesi di lungo periodo sull'intero territorio;
- la Strategia d'Area dei Monti Reatini prevede misure di contesto a valenza fortemente intercomunale per quanto riguarda gli ambiti operativi ottimali relativi al servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), alla governance ambientale, ai servizi sociali e sanitari, ai sistemi informativi territoriali e rete wireless, alla rete sentieristica di lunga percorrenza;
- il Titolo I, Capo V del D. Lgs.267/2000 (TUEL), promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, concedendo ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e della metodologia per la concreta attuazione di quanto dettato dalla citata normativa;
- in base all'art.30 del citato T.U.E.L.267/2000 *"...al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni"*;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'implementazione della Strategia d'Area dei Monti Reatini l'asset della mobilità (articolato secondo le 2 schede intervento A.1 "Piano di Rete d'Area dei Monti Reatini e implementazione del nuovo servizio di TPL" ed A.2 "ChiamaBus Monti Reatini") è stato individuato come asset di intervento prioritario;
- è fortemente condivisa tra i Sindaci dell'Area Interna dei Monti Reatini la volontà di giungere ad una gestione associata dei servizi TPL al fine di implementare un nuovo sistema di mobilità in grado di integrare i servizi di medio-lungo raggio affidati a Cotral Spa con nuovi servizi (di linea e a chiamata) in grado di soddisfare la domanda di trasporto a breve raggio attualmente non adeguatamente servita;
- è necessario superare l'attuale frazionamento nella gestione dei servizi TPL che vengono attualmente erogati solo da alcuni Comuni limitatamente al rispettivo ambito territoriale di competenza, generando disfunzioni e inficiando la qualità e l'integrazione dei servizi all'utenza;
- che le limitanti caratteristiche geo-morfologiche del territorio dei 31 Comuni dell'Area Interna dei Monti Reatini e gli obiettivi stabiliti dalla Strategia d'Area rendono indispensabile la definizione di un Piano di Rete TPL intercomunale funzionale al sostegno di tutte le filiere produttive e del sistema dei servizi di cittadinanza.

RITENUTO CHE:

- i Comuni dell'Area Interna dei Monti Reatini intendono perseguire, attraverso il presente modulo convenzionato, una migliore gestione del servizio di TPL orientata a concreti obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- il modulo convenzionato in oggetto ben risponde ai principi di cooperazione e sussidiarietà, che permettono di superare i limiti della frammentazione territoriale degli enti locali;
- sulla base di quanto sopra argomentato e considerato in punto di fatto e di diritto, si può quindi giudicare la soluzione prospettata ed oggetto della presente convenzione di funzioni, come la più idonea ed opportuna rispetto all'obiettivo stabilito, in stretta conformità (nel caso concreto e specifico di cui trattasi) con l'interesse pubblico da perseguirsi, ossia quello di garantire ai cittadini utenti un servizio TPL sempre più economico, efficiente, efficace e di qualità;
- gli stessi parametri ai quali è stato ancorato l'impianto motivazionale costituiscono parte integrante dell'istruttoria, avendone nel contempo illustrato la ponderazione logica, ispirandosi a principi di buona amministrazione, atteso che, in tal senso, tra la pluralità di scelte è stata infatti individuata quella che meglio risponde, per le ragioni illustrate, ai fini pubblicistici nella fattispecie perseguiti;
- è intenzione dei Comuni aderenti addivenire ad una gestione associata del servizio TPL su strada (mediante l'espletamento di un'unica procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore) e delegare ad un Ente Capo Convenzione le attività di coordinamento della gestione amministrativa, controllo e vigilanza del contratto di servizio stipulato col soggetto gestore;
- ai sensi di legge e di Statuto, il raggiungimento di tale obiettivo è perseguibile mediante lo strumento della convenzione di funzioni con l'individuazione di un Comune Capo convenzione e che la convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.267/2000 si ritiene la soluzione più consona al rispetto della normativa sopra richiamata, anche nella considerazione che il riferimento ad *"...apposito accordo consortile"* non può

riferirsi alla forma del Consorzio fra enti di cui all'art. 31 T.U.E.L.267/2000, dato il divieto dei consorzi di funzioni che deriva implicitamente dall'art.2 comma 186 lett. e) della L.191/2009;

VISTO lo schema di convenzione composto da 13 articoli, all'uopo predisposto e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di adesione alla forma associativa definendone le finalità, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie da sottoscrivere tra i Comuni dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini;

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all'approvazione della Convenzione per la gestione associata del servizio TPL su strada - quale servizio pubblico locale a rilevanza economica - nel territorio dei Comuni dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini;

STABILITO che le funzioni di Ente Capo Convenzione saranno espletate dal Comune di Petrella Salto, Capofila Area Interna Lazio 2 Monti Reatini;

ATTESO CHE la presente convenzione non contrasta con le previsioni statutarie e regolamentari dei Comuni aderenti;

ATTESO CHE ai sensi degli artt. 42 e 50 del. D.lgs. 267/2000 (TUEL), la competenza all'approvazione della convenzione in esame è del Consiglio Comunale, e che sarà poi stipulata dai legali rappresentanti dei Comuni convenzionati;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Vista la L.R. Lazio n. 30/1998 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" così come modificata dalla L.R. Lazio n. 16/2003

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, lo schema di Convenzione (allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto) per la gestione in forma associata del servizio TPL tra i Comuni dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini;
2. di stabilire che le funzioni di Ente Capo Convenzione saranno espletate dal Comune di Petrella Salto, Capofila Area Interna Lazio 2 Monti Reatini;
3. di dare atto che allo schema di convenzione potranno essere apportate in sede di stipula modifiche non sostanziali;

4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in oggetto a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare alla stessa eventuali modifiche non sostanziali.
5. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line;
6. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013;
7. di dare atto, ai sensi dell'art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. del Lazio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Convenzione per la gestione associata del servizio di Trasporto Pubblico Locale tra i Comuni dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Recepimento della premessa)

Quanto esposto nella precedente parte narrativa costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente parte convenzionale, come se fosse stata qui totalmente riscritta.

Art.2 (Oggetto e finalità della convenzione)

1. Si riconosce la trasversalità della gestione associata del TPL rispetto agli obiettivi della Strategia per l'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini e in particolar modo rispetto alla prevista rimodulazione dell'offerta scolastica, sanitaria e sociale; al potenziamento dell'offerta turistico-ricreativa specialmente in relazione alla rete escursionistica; alla revisione dei modelli di governance ambientale; alla realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento della viabilità; all'introduzione di sistemi informatizzati di infomobilità.
2. La presente convenzione ha ad oggetto la definizione della gestione associata del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su strada nel territorio dei Comuni dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini.
3. Le caratteristiche quanti-qualitative del servizio TPL erogato in gestione associata in ragione della presente convenzione saranno definite in seguito all'approvazione, da parte dei Consigli Comunali degli enti convenzionati, del Piano di Rete TPL d'Area.
4. Il soggetto gestore del servizio TPL sarà individuato in seguito a procedura ad evidenza pubblica le cui caratteristiche e modalità saranno stabilite in sede di Conferenza d'Area di cui all'Art.8 e portate all'approvazione dei Consigli Comunali sotto forma di regolamento attuativo ed integrativo della presente convenzione.

Art. 3 (Durata e pubblicità)

1. La presente convenzione decorre dal giorno successivo a quello della sottoscrizione a cura dei legali rappresentanti dei Comuni convenzionati ed ha durata non inferiore ad anni 6 (sei) al fine di assicurare stabilità alle attività della gestione associata.
2. La presente convenzione opererà per i primi diciotto mesi in via sperimentale, al fine di consentire la verifica e l'eventuale assestamento della gestione TPL, e successivamente andrà a regime per ulteriori quattro anni e sei mesi. Potrà essere oggetto di aggiornamento, revisione e/o rinnovo mediante specifici provvedimenti adottati dai Comuni aderenti con delibera di consiglio.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della fase a sperimentale della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.

4. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione, si procederà alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

5. È fatta salva la possibilità di recesso dalla convenzione in tutto o in parte con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

6. La convenzione è pubblicata all'Albo pretorio online di tutti i Comuni aderenti e sui relativi siti come da obblighi sulla trasparenza, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

CAPO II

SOGGETTI CONVENZIONATI E LORO RAPPORTI

Art. 4

(Ente Capo Convenzione)

1. Si attribuiscono al Comune di Petrella Salto, capofila Area Interna Lazio 2 Monti Reatini, il ruolo e le funzioni di Ente Capo Convenzione.

2. I Comuni convenzionati delegano l'Ente Capo Convenzione a firmare il contratto di servizio che sarà stipulato con il soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale di cui al precedente Art.2, comma 4.

3. La convenzione prevede la delega all'Ente Capo Convenzione da parte dei Comuni convenzionati, delle attività di:

- a) Gestione amministrativa relativamente al contratto di servizio con il soggetto gestore aggiudicatario della gara per il servizio TPL intercomunale (espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, gestione amministrativa e finanziaria, controllo e vigilanza sull'applicazione del contratto di servizio). In particolare, mediante la gestione ed il monitoraggio del contratto verrà assicurato l'equilibrio economico del medesimo ed il rapporto con il soggetto gestore del servizio potrà essere adeguato in base alle eventuali modifiche apportate sulla rete del trasporto pubblico locale intercomunale;
- b) gestione dei rapporti con gli Enti sovra ordinati in tema di trasporti;
- c) raccolta, elaborazione e interscambio dati e informazioni utili all'infomobilità con la centrale operativa responsabile dei servizi TPL a chiamata, con le polizie municipali, i COI, le Autorità Pubbliche in genere.

4. Periodicamente, con cadenza semestrale, l'Ente Capo Convenzione comunicherà ai comuni convenzionati lo stato delle attività svolte afferenti alla gestione, al controllo e alla vigilanza del servizio.

Art. 5

(Ufficio addetto alla gestione associata)

1. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente Art. 4, comma 3, viene costituito un ufficio intercomunale addetto alla gestione associata del servizio di TPL avente sede presso l'Ente Capo Convenzione.
2. L'Ente Capo Convenzione e i Comuni convenzionati mettono a disposizione personale idoneo a garantire la piena funzionalità dell'ufficio di cui al precedente comma.
3. Con apposito regolamento da elaborare in sede di Conferenza d'Area di cui all'Art. 9 e da approvare in sede di Consiglio Comunale in concomitanza con il Piano di Rete, verranno disciplinate le modalità di reperimento del personale necessario, che potrà essere eventualmente selezionato *anche* tra le risorse assunte in via straordinaria per l'emergenza sisma.

Art. 6

(Collaborazione strutture regionali)

1. I convenuti danno atto della manifestata disponibilità della Regione Lazio a fornire il proprio supporto tecnico relativamente alla predisposizione degli atti di gara e del contratto di servizio con il soggetto gestore aggiudicatario.
2. In particolare, i Comuni convenzionati si avvarranno dell'Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL) per l'espletamento delle seguenti attività:
 - a) elaborazione del Piano di Rete dei servizi TPL, che definirà le caratteristiche quali-quantitative del servizio (individuazione di nodi di scambio e fermate, strutturazione linee, definizione piano orari etc.) di concerto con i Comuni convenzionati i cui Consigli saranno chiamati all'approvazione del Piano secondo quanto stabilito al precedente Art.2 comma 3.
 - b) predisposizione degli atti di gara per la scelta del soggetto gestore del servizio. La gara andrà comunque predisposta nel rispetto delle condizioni di servizio (orari e percorsi) che gli Enti considerano vincolanti ed inderogabili per il loro territorio;
 - c) predisposizione del contratto di servizio con il soggetto gestore e della carta dei servizi TPL.

Art. 7

(Rapporti Finanziari)

1. I Comuni convenzionati optano per la gestione dei pagamenti dei corrispettivi regionali remunerativi del servizio a cura della Regione Lazio direttamente al soggetto gestore.
2. I Comuni convenzionati si impegnano a garantire per tutta la durata del contratto di servizio lo stanziamento delle risorse economiche necessarie per la copertura dell'Iva. Per il riparto delle quote spettanti a ciascun Comune aderente si farà riferimento al rispettivo numero dei residenti risultanti all'ultimo censimento ufficiale della popolazione (censimento 2011). Con apposito regolamento, da approvare in sede di consiglio comunale in concomitanza con il Piano di Rete, verranno disciplinate le modalità di pagamento delle rispettive quote IVA, dovute dai comuni a decorrere dalla fase a regime.
3. Al fine di assicurare la copertura delle spese connesse alla gestione amministrativa del contratto di servizio TPL (precontenzioso, contenzioso, stragiudiziali) sarà costituito un fondo generale.

4. Le spese a valere sul fondo generale di cui al precedente comma, saranno debitamente documentate dall'Ente Capo convenzione e preventivamente definite in base all'apposito regolamento elaborato in sede di Conferenza d'Area di cui all'Art.8 e approvato congiuntamente al Piano di Rete da parte dei Consigli Comunali.

5. Nella fase sperimentale il fondo generale sarà finanziato attraverso i fondi SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), mentre nella fase a regime le dotazioni sopra costituite saranno impegnate su appositi capitoli dei bilanci di previsione di ciascun Comune. Le modalità di contribuzione al fondo saranno disciplinate nel regolamento di cui al precedente comma.

Art. 8

(Impegni dei Comuni convenzionati)

1. Al fine di perseguire il massimo della economicità, efficacia ed efficienza, i Comuni convenzionati si impegnano:

- a) al rispetto della durata della presente convenzione come da precedente Art.3;
- b) a non sottoscrivere per tutta la sopraccitata durata della presente convenzione e per lo stesso oggetto di cui al precedente Art. 2, altre convenzioni di funzioni o costituire o aderire a consorzi di funzioni o ad aziende speciali consortili aventi lo stesso oggetto/fine.

2. A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, i Comuni convenzionati si impegnano:

- a) a prevedere nei propri strumenti programmatici e di bilancio gli stanziamenti stabiliti e ad assumere i conseguenti impegni di spesa;
- b) ad informare gli Uffici interni competenti.

3. Ciascun Comune convenzionato assicura una partecipazione attiva e costante a quanto previsto dalla presente convenzione, nonché il rispetto delle norme pattizie sancite nella stessa.

4. Ciascun Comune convenzionato, per il tramite del Comune Capo Convenzione, sentita la Conferenza d'Area di cui all'Art. 9, si impegna a comunicare preventivamente e tempestivamente al soggetto gestore del servizio ogni variazione della viabilità sulle strade di propria competenza che abbia effetti sulle linee dei bus e sull'erogazione del servizio TPL in generale.

5. Ciascun Comune convenzionato si impegna, per quanto di propria competenza, a rilasciare all'Ente Capo convenzione i necessari nulla osta per la realizzazione dei nodi di scambio, delle fermate, della segnaletica stradale orizzontale e verticale e di tutto quanto previsto dal Piano di Rete TPL.

6. L'Ente Capo convenzione provvederà alla gestione amministrativa del contratto di servizio tramite l'ufficio indicato al precedente Art. 5. A tal fine ciascun Comune si impegna a fornire al Comune capo la necessaria collaborazione tecnico-amministrativa per una ottimale gestione del contratto di servizio, nonché ad informare i propri cittadini utenti del servizio di trasporto pubblico locale secondo gli indirizzi ricevuti dall'Ente capo convenzione.

7. I Comuni convenzionati si impegnano affinché le disposizioni della presente convenzione siano osservate con la dovuta diligenza e senza pregiudizio alcuno da parte di ogni Comune interessato, adottando tutte le misure e precauzioni convenzionalmente stabilite atte ad evitare eventuali disfunzioni. Il mancato rispetto da parte dei Comuni convenzionati degli impegni assunti con la presente Convenzione comporterà

l'attribuzione delle rispettive responsabilità in caso di eventuali danni cagionati a terzi in virtù dei comportamenti inadempienti.

Art. 9 (Conferenza d'Area)

1. La Conferenza d'Area, costituita dai rappresentanti di cui al successivo comma 2, è l'organo propositivo e di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'Area Interna dei Monti Reatini, nonché, per quanto attiene nello specifico alla presente convenzione, per le eventuali variazioni non sostanziali del Piano di Rete. L'aggiornamento del Piano di Rete risponderà agli step di potenziamento delle filiere realizzati con gli interventi inseriti all'interno della Strategia d'Area.

2. La Conferenza è composta da:

- a) il Legale Rappresentante dell'Ente Capofila o suo delegato che la presiede;
- b) i Legali Rappresentanti delle Comunità Montane del Velino, del Turano, del Salto Cicolano, o loro delegati;
- c) un rappresentante scelto tra i Legali Rappresentanti dei 4 Comuni ricompresi nel perimetro dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini ma non appartenenti alle appena citate tre Comunità Montane, o suo delegato.

2. La Conferenza d'Area svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori;
- b) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata individuati nella presente convenzione;
- c) vigila e controlla sull'espletamento dei servizi, sul funzionamento dell'ufficio di cui all'Art. 5 e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della gestione associata;
- d) definisce ove necessario regolamenti comuni ovvero elabora proposte per l'armonizzazione dei regolamenti dei singoli Enti necessari al funzionamento della gestione associata;
- e) valuta l'adeguatezza delle norme contenute nella presente Convenzione in rapporto all'evoluzione delle esigenze sopravvenute e avanza eventuali proposte di modifica;
- f) esamina le eventuali proposte di adesione o di recesso dalla Convenzione.

3. Tutte le proposte elaborate dalla Conferenza d'Area vengono sottoposte all'approvazione degli organi competenti presso i Comuni convenzionati.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 (Controversie)

1. Ogni controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 11
(Privacy)**

1. I Comuni convenzionati si impegnano a trattare i dati inerenti alla presente convenzione nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di know how a favore del soggetto gestore il servizio pubblico locale di cui trattasi ai sensi del D.lgs. 30/2005 e s. l.11. i. (codice di proprietà industriale).

**Art. 12
(Disposizioni transitorie)**

1. Eventuali convenzioni in essere a medesimo oggetto saranno revocate con apposita delibera consiliare dei rispettivi Comuni prima della sottoscrizione del Piano di Rete.

**Art. 13
(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese proposte e di volta in volta sottoposte alla valutazione della Conferenza d'Area, per l'eventuale approvazione da parte dei Consigli Comunali degli atti necessari.

2. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per i Comuni convenzionati

- 1) per il Comune di _____ (Comune convenzionato)
- 2) per il Comune di _____ (Comune convenzionato)

Allegati:

Delibere di Consiglio comunale dei Comuni

C.C. n. 14 del 05.05.2018

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Serenella Clarice



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Raffaella Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo del Comune di Posta

ATTESTA

- che la presente Deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il
12/6/2018 R.A. n° 475 e vi rimarrà fino al 27/6/2018
Li 12/6/2018



IL MESSO COMUNALE
Nello ANGELINI

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente Deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, senza reclami;

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Raffaella Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Raffaella Silvestrini